

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2017 il giorno 5 del mese di Aprile presso il Comune di Corato – Palazzo di Città alla P.zza Marconi n. 12 , sono presenti i Sigg.ri :

- **Dott.ssa CIALDELLA GRAZIA**, nata il 20.12.1961 a S. Cristobal (Yv – Venezuela), nella sua qualità di Dirigente F.F. del Settore Affari Generali, del Comune di Corato, corrente in Corato (BA) alla P.zza Marconi n. 12 – Palazzo di Città – (c.f. 83001590724);

- **GESMUNDO NICOLETTA** (C. F. GSMNLT56T64L109L), nata a Terlizzi (BA) il 24.12.1956, e residente in Corato alla Via Albertoni n. 63;

- lavoratore/ricorrente -

- **Avv. D'ANDREA LUIGI** (C. F. DNDLGU76C10L328M), nella sua qualità di difensore del lavoratore/ricorrente Gesmundo Nicoletta;

- difensore del lavoratore/ricorrente -

Premesso che

- a) La Sig. ra **GESMUNDO NICOLETTA** sostiene di aver lavorato continuativamente ed ininterrottamente alle dipendenze della ditta Cleaning Jet Service s.r.l., impiegata nell'appalto del servizio delle pulizie presso gli uffici del Comune di Corato, continuamente ed ininterrottamente dal 22.05.2014 al 30.08.2016;
- b) La ricorrente sostiene di aver lavorato svolgendo le mansioni di **operaia addetta alle pulizie - Il livello C.C.N.I. PULIZIA del 31.05.2011 e succ. mod. e int.** , e di aver osservato un orario di lavoro che andava dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00, per totali 15 ore settimanali;
- c) Il Comune di Corato in persona del Dirigente F.F. del Settore Affari generali, **Dott.ssa CIALDELLA GRAZIA**, nata il 20.12.1961 a S. Cristobal (Yv – Venezuela), è parte della presente conciliazione in virtù di quanto disposto dall' art. 1676 c.c., e D.P.R. n. 207/2010 artt. 4 e ss.;
- d) La ricorrente, dal momento della cessazione del rapporto di lavoro sostiene di non aver mai ricevuto, dalla ditta Cleaning Jet Service s.r.l., quanto di sua spettanza a titolo di paga oraria, tredicesima, quattordicesima, quattord. Ratei, festività, ferie non godute, permessi, congedo parentale, st. diurno 25%, ex festività, preavviso gg, T.F.R. lordo, straordinario, nonché le retribuzioni relative ai mesi di luglio e agosto 2016 e tutto quant'altro previsto dalla legge e dalla normativa pattizia richiamata da intendersi integralmente riportata.

* * *

- 1) la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente verbale di conciliazione.
- 2) La **Dott.ssa CIALDELLA GRAZIA**, nella sua qualità in atti, a titolo risarcitorio, e senza nulla riconoscere al ricorrente per i titoli di cui ai precedenti punti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente verbale di conciliazione, offre la somma di **euro 2.600,00 (duemilaseicento/00)** a tacitazione di ogni pretesa.
- 3) **tale importo verrà corrisposto alla ricorrente a mezzo bonifico bancario, intestato a "Gesmundo Nicoletta", IBAN IT23 K010 1041 4731 0000 0005 432 - entro la data del 30.06.2017.**
- 4) La Sig.ra GESMUNDO Nicoletta con la sottoscrizione del presente atto dichiara di rinunciare irretrattabilmente a qualsivoglia domanda sia giudiziale che stragiudiziale nei confronti del Comune di Corato , e dichiara di accettare, come in effetti accetta, la somma di **euro 2.600,00 (duemilaseicento/00)** che le viene offerta a titolo risarcitorio, come pure rinuncia irretrattabilmente all'azione giudiziale di cui all' Rg. 8989/2016, contro il Comune di Corato.

- 5) Il Comune di Corato non si costituirà nel giudizio R.G. n. 8989/2016, pendente innanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, che sarà abbandonato ex art. 181/309 c.p.c. dalla sig.ra Gesmundo Nicoletta, sin dalla prima udienza fissata per il 24.04.2017.
- 6) La **Dott.ssa CIALDELLA GRAZIA** nella sua qualità in atti, sin d'ora accetta la rinuncia alla predetta azione giudiziale.
- 7) A tale fine, GESMUNDO Nicoletta, con la sottoscrizione della presente conciliazione, dichiara espressamente, altresì, di rinunciare - come in effetti rinuncia - ad ogni ulteriore diritto, pretesa, ragione e/o azione, rivendicata e/o rivendicabile, diretta e/o anche solo indiretta, e/o comunque relativa, connessa e/o riconducibile ai rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della società CLEANING JET SERVICE s.r.l. a cui il Comune di Corato si sostituisce ex D.P.R. n. 207/2010 artt. 4 e ss., sia a **titolo remunerativo** (anche ed eventualmente per pretese differenze retributive; contestazione sull'inquadramento contrattuale e sul potere disciplinare esercitato da questa; sanzioni disciplinari; ferie; festività; lavoro ordinario; festivo supplementare; straordinario anche forfettario o forfettizzato; aumenti periodici e scatti di anzianità; riposi contrattuali; ex festività; premi di qualsivoglia genere; mensilità aggiuntive; permessi; riposi; incidenza di qualsivoglia emolumento su istituti retributivi differiti; calcolo del TFR; eventuali diritti quesiti.), sia a **titolo risarcitorio** (professionale, biologico, morale, esistenziale; risarcimento danni, contrattuali ed extra contrattuali, anche ex art. 2043, 2059, 2087, 2103, 2116, secondo comma c.c., anche a titolo risarcitorio e/o previdenziale e/o assicurativo, né a qualsivoglia altro titolo ragione e/o pretesa eventualmente riveniente dal preteso rapporto di collaborazione e/o di lavoro, come preteso); riconoscendo, altresì, l'inesistenza di ulteriori periodi di lavoro (precedenti o successivi) da transigere, nei confronti delle società resistente, nemmeno di natura saltuaria, occasionale, o di mera collaborazione, anche di lavoro autonomo.
- 8) Con la presente sottoscrizione e il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni contenute nel presente accordo, le parti, ribadendo le reciproche rinunce, come già innanzi datesi, ritenendosi definitivamente soddisfatte, dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a pretendere, per qualsiasi titolo, azione, diritto o ragione comunque riconnessa o ricollegabile con gli intercorsi rapporti di collaborazione o a qualsiasi altro titolo tra esse.
- 9) Le spese legali del presente atto, nonché quelle relative alla fase stragiudiziale e giudiziale, si intendono interamente compensate fra le parti.
- 10) Sottoscrive il presente verbale il procuratore della parte ricorrente per rinuncia al vincolo di solidarietà, ai sensi della L.P. .


* * *

L'avv. Luigi D'Andrea, avverte i convenuti del valore e della inoppugnabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113 c.c. e degli effetti del presente atto.

Per il Comune di Corato,

Dirigente F.F. del Settore Affari Generali,

Dott.ssa CIALDELLA Grazia



GESMUNDO Nicoletta



Avv. D'ANDREA Luigi

